

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Prima integrazione Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 68: "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti".

(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 18 del 20.05.2014)

Art. 1
(Finalità)

Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'integrazione dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo *(di seguito denominato Elenco)* ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.

Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale.

Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'integrazione dell'Elenco da cui estrarre a sorte i nominativi per la nomina in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione. Il Consiglio nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4 dello Statuto regionale.

Art. 2
(Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)

Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 25 della L.R. 68/2012:

- 1) diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al D.M. n. 509/1999 del M.I.U.R. (vecchio ordinamento) in Scienze economiche o giuridiche;
- 2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel registro di revisore legale di cui al D.Lgs 27.01.2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- 3) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
- 4) acquisizione di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati

dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

La deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, al paragrafo 6 dell'allegato " Criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011" prevede in proposito:

" Parallelamamente al possesso dei requisiti culturali e di anzianità professionale, deve ritenersi congruamente conseguita anche una qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisori dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del Servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal conseguimento annuale di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dalla acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzione di controllo".

Art. 3

(Conseguimento crediti formativi)

Per la permanenza nell'Elenco gli iscritti sono tenuti a presentare annualmente la prova del conseguimento annuale dei crediti previsti dall'art. 2 punto 4 del presente Avviso.

Art. 4

(Durata in carica del Collegio)

Il Collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti nell'Elenco. I componenti non sono immediatamente rinominabili.

I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 5

(Indennità e rimborso spese)

Ai componenti del Collegio spetta l'indennità annua nella misura stabilita dalla L.R. 68/2012.

E' dovuto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista dalla L.R. 68/2012.

Art. 6

(Cause di esclusione e incompatibilità)

Non possono essere nominati coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici



e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R.68/2012:

comma 2: Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

comma 3: Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.

I soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.r. 68/2012 non possono essere iscritti nell'elenco. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti, con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione.

Le cause di incompatibilità di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla contestazione della condizione di incompatibilità da parte del servizio competente del Consiglio regionale.

Il candidato deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione.

Art. 7

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

La domanda, **in bollo**, deve essere redatta, utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata al presente Avviso (All. n. 1 e All. n. 2), reperibile sul **sito istituzionale** del Consiglio <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it> alla Sezione Amministrazione trasparente/Visita la sezione/Altri contenuti/Nomine di competenza.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di iscrizione (All. n. 1) e la dichiarazione sostitutiva (All. n. 2) devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni (30) decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, al **Servizio Affari Istituzionali ed**



Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità **alternative**:

- Invio a mezzo raccomandata A/R
 - a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it contenente (in alternativa):
 - la scansione della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF previa annullamento della marca da bollo;
- oppure*
- il modulo di domanda allegato “All n. 1 e All. 2” e di ogni altro documento richiesto compilato e corredato dalla propria firma digitale (certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA) previa annullamento della marca da bollo;

Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere comunicata al Servizio competente, ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni.

Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e-mail, deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per l'iscrizione all'Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo"**.

Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; nel caso di invio con pec farà fede la data dell'invio.

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente avviso.

Art. 8 (Privacy e trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti, in relazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni” dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

3. Il Responsabile del procedimento, per quanto previsto dal presente Avviso, nominato ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e della legge regionale n. 31/2013, è il funzionario dell’Ufficio Affari Istituzionali Laura Valente (Tel. 0862/644876; e mail: laura.valente@crabruzzo.it).

